



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 10/02/2022

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **17:00**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Vice Presidente Sig.ra RAZZI ROSETTA, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	MALQUORI ALESSIA	Assente
FIASCHI LEONARDO	Assente	CALONACI MATTEO	Presente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MONTAGNANI FEDERICO	Presente
BARTALINI GIANNI	Presente	CAPEZZUOLI ORLANDO	Presente
BASSI CECILIA	Presente	RAZZI ROSETTA	Presente
TORTELLI VALENTINA	Presente	SALVADORI RENATA	Presente
MORBIS DANIELA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato il testo normativo della Legge n.689 del 1981, che funge da paradigma generale per tutti i tipi di procedimenti sanzionatori amministrativi, stabilendo modalità e tempi di contestazione delle violazioni alle disposizioni per le quali è prevista la sanzione del pagamento di una somma in denaro;

Preso atto che il verbale amministrativo, contestato ai sensi della normativa sopra espressa e non estinto per avvenuto pagamento, non costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo, necessitando che l'Autorità Amministrativa proceda alla emissione di ordinanza ingiuntiva di pagamento;

Visto che l'art. 28 della richiamata L. 689/1981 dispone il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative prevedendo l'emissione della ordinanza-ingiunzione entro 5 anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione;

Considerato che appare maggiormente corrispondente ai criteri di certezza, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, procedere a regolamentare il tempo prescrittivo riducendo il termine quinquennale a tre anni dalla commessa infrazione;

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere inoltre a individuare con certezza i termini endoprocedimentali, prevedendo il termine di 180 giorni affinché l'ufficio debba disporre l'audizione di chi ne fa richiesta, ai sensi dell'art. 18 della citata legge;

Richiamato inoltre l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm., che, salvo diversa disposizione di legge, prevede per le violazioni delle disposizioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro;

Ritenuto necessario, al fine di stabilire indirizzi operativi e criteri equi ed univoci per gli Uffici, prevedere una gradazione nella determinazione dell'importo della sanzione della ordinanza ingiunzione, riferita alla gravità della violazione stessa, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;

Richiamato inoltre il "Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate" approvato con delibera CC n. 28 del 26/4/2012 prevedendo apposita procedura per la richiesta di rateizzazione di sanzioni amministrative;

Visto il "Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale in sede di emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi della L. 689/1981" di cui al testo allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare il succitato regolamento nel testo di cui in allegato;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli del Gruppo "Cambiamo San Gimignano": dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo "Centrosinistra Civico": dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare il nuovo "Regolamento Comunale per la determinazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale in sede di emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi della l. 689/1981";

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore LLPP e Servizi per il Territorio al Comando della Polizia municipale per gli adempimenti gestionali conseguenti;

4) Di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) entrerà in vigore 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso che avverrà a seguito della esecutività della delibera.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Vice Presidente
RAZZI ROSETTA

Il Segretario
COPPOLA ELEONORA

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981

Art 1 - DISPOSIZIONI GENERALI – RINVIO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DELLA L. 689/1981.

Il procedimento per l'emissione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative è disciplinato dalla L. 689/1981. Le disposizioni del presente Regolamento si osservano in quanto applicabili e salvo non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti, nelle ordinanze comunali, in leggi di natura amministrativa per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro. Le Sanzioni da applicarsi alle violazioni delle norme disciplinate da Ordinanze e da regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative né siano previste da specifiche disposizioni di Legge, ai sensi dell'Art. 10, primo comma della Legge 689/81, sono determinate entro i seguenti limiti edittali minimo e massimo:

- Violazioni alle Ordinanze sindacali o dei Responsabili dei servizi: da € 50 a € 500;
- Violazioni alle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali: da € 50 a € 500

Art. 2 - TERMINE PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI

Il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione è di 3 (tre) anni dalla data di contestazione immediata o di notifica del processo verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, termine prescrizione del diritto di riscossione delle sanzioni amministrative.

Art. 3 – COMPETENZA

Rientra nella competenza dei Responsabili di Settore l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di polizia o a seguito di decisione di memorie difensive, ai sensi e per gli effetti della L. 689/1981 e l'eventuale audizione del ricorrente.

La competenza è così ripartita:

- Responsabile del Settore LLPP e Servizi per il Territorio : materia edilizia/urbanistica ivi compresi regolamenti ed ordinanze;

- Responsabile del Settore Polizia Locale: le altre materie di competenza comunale, ivi compresi regolamenti comunali, ordinanze sindacali ed altre leggi di natura amministrativa. Qualora la sanzione amministrativa sia stata contestata direttamente dal medesimo Responsabile di Settore o Servizio o per altri motivi di opportunità, terzietà ed imparzialità dell'autorità amministrativa giudicante, la competenza è attribuita al Segretario comunale. Il presente regolamento non incide sulla sfera di applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, che restano disciplinate dalla normativa di settore, di rango legislativo o regolamentare

Art. 4- AUDIZIONE PERSONALE

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, gli interessati possono far pervenire, all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. Nel caso in cui sia richiesta un' audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione del provvedimento finale si interrompe dalla data di ricevimento della stessa, fino alla data fissata per l'audizione dell'interessato.

4. Se, a seguito di richiesta e successiva fissazione della data dell'audizione, l'interessato non si presenta, senza addurre un giustificato motivo, lo stesso decade dal diritto.

5. In ogni caso l'audizione potrà essere rinviata una sola volta.

Art. 5 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA NELLE ORDINANZE-INGIUNZIONI

Ciascun Responsabile competente per materia, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dalla L 689/1981 e nel rispetto del minimo e del massimo edittale previsto dalla legge e dal presente Regolamento, insieme con le spese di procedimento e notifica (se risultanti da atti formali) tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

1) La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità.

2) La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

3) Le condizioni economiche sono valutate, in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, solo ed esclusivamente dalla specifica documentazione presentata dal trasgressore.

In particolare sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nelle ordinanze ingiuntive di pagamento:

a) se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta, maggiorato nella misura minima del 20%;

b) si applica un importo pari al minimo edittale, se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risultano le seguenti condizioni:

- il trasgressore proponga esplicita istanza, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito;

- il trasgressore, nei 5 anni precedenti, non abbia commesso alcuna violazione della stessa indole;

- il trasgressore non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato, ovvero esso sia di lievissima entità, oppure il trasgressore e/o gli altri soggetti obbligati abbiano riparato interamente il danno prima dell'inoltro dell'istanza o dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;

c) qualora sussista reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis L. 689/81, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta, maggiorata nella misura minima del 50%;

d) in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica un importo compreso tra il doppio dell'importo previsto per il pagamento in forma ridotta e il massimo edittale.

La maggiorazione prevista nel punto a) non si applica nei casi in cui la legge non consente il pagamento in misura ridotta.

5. L'autorità competente, può discostarsi dall'applicazione dei parametri di cui sopra, solo mediante espressa indicazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno derogare da essi.

Art. 6 - SANZIONI ACCESSORIE.

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 20 L. 689/1981 le sanzioni accessorie sono applicate con l'ordinanza-ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria.

Art 7 – PAGAMENTO RATEALE

1. Qualora il destinatario dei proventi sia il Comune, previa apposita istanza, è possibile, ai sensi dell'art. 26 della legge 24.11.1981 n. 689 e dell' Art 15 del Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate, chiedere il pagamento rateale dei verbali per violazioni amministrative divenute titolo esecutivo e non ancora iscritte per la riscossione coattiva.

2. La concessione del beneficio della rateizzazione dei verbali degli importi in argomento, dovrà avvenire secondo i criteri di seguito indicati:

- l'ammontare del debito sia superiore a €. 200,00 e il valore delle singole rate non inferiore a €. 50,00.

- durata massima:

a) fino a dodici (12) mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza;

b) fino a ventiquattro (24) mesi per somme superiori a €. 5.000,00;

c) fino a sessanta (60) mesi per somme superiori a €. 20.000,00;

- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

3. Le rate mensili non sono gravate di interessi, poiché il debito riveste natura sanzionatoria; Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e

4. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego,

5. Il beneficio della rateizzazione non può essere concesso qualora il richiedente risulti già moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

5. Il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;

6. Competente all'adozione del provvedimento di rateizzazione è l'autorità competente individuata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

Art 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione si procede alla riscossione delle somme dovute, in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di ritardo del pagamento la

somma dovuta è maggiorata di un decimo per semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Art 9- NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I provvedimenti contestati anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, sono adottati secondo i termini previsti dall'art. 28 della L. 689/1981 . Nell'adozione delle relative ordinanze-ingiunzioni la sanzione è applicata con riferimento alle norme vigenti al momento della violazione. E' comunque fatto salvo l'eventuale minor termine di conclusione stabilito dal presente regolamento.

3. Per quanto non disciplinato si rinvia alle norme contenute nella Legge 24.11.1981 n.689 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e abroga tutte le norme relative alla materia trattata non compatibili con le disposizioni contenute nel presente atto.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 163/2022 del SETTORE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981 si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

03/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(SALVADORI EDI)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 163/2022 ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

04/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 6 del 10/02/2022

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981 .

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 01/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 10/02/2022

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE
DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981 .**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/03/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 6 del 10/02/2022

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981 .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 01/03/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 05/04/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)